


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

AZIENDA USL DI FERRARA

DISTRETTO CENTRO NORD

**F 23 21 - PNRR – CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI FERRARA –
CODICE REGIONALE “AUSLFE 117_COT ”**

CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA
44100 FERRARA - Sede Via A. Cassoli, 30
Tel. 0532/235111 - C.F. e P.I.: 01295960387

Rep. n. ____ del _____

CONTRATTO D'APPALTO

PNRR MISSIONE 6 "SALUTE" - F2321 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI FERRARA – CODICE REGIONALE "AUSLFE117_COT".

CUP: E77H21013560006

CIG: 9578480BBD

TRA

a) L'Amministrazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, avente sede in Ferrara Via A. Cassoli n. 30 (C.F. 01295960387) PEC dipartimentoattivitecniche@pec.ausl.fe.it, rappresentata dal Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio Arch. Giovanni PERESSOTTI nato [REDACTED] il [REDACTED] come da atto del Direttore Generale n. 176 del 31/20/2016 e n. 252 del 28/12/2018, in virtù dell'atto del Direttore Generale n. 96 del 21/06/2016 di aggiornamento alla delibera n. 228 del 13/12/2018 ad oggetto "Aggiornamento alla delibera n. 96 del 21/06/2016 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i." e dell'Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 100 del 16/04/2009, la quale nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Stazione Appaltante".

E

b) Il Sig. Francesco DRAGO, nato il [REDACTED] a [REDACTED] residente a [REDACTED] in via [REDACTED], in qualità di Titolare della FEDRA COSTRUZIONI di DRAGO GEOM. FRANCESCO, con sede in Siracusa, Via Unione Sovietica n. 6/A, Partita Iva01214130898, che agisce quale Ditta impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

PREMESSO

- a) che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 360 in data 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di **F2321 – Interventi di manutenzione straordinaria Centrale Operativa Territoriale (COT) di Ferrara - Codice Regionale "AUSLFE117_COT"**;
- b) che con determinazione del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio n. 451 in data 30/03/2023 è stata autorizzata, sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, procedura negoziata – affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per l'aggiudicazione dell'intervento di Manutenzione Straordinaria della Centrale Operativa Territoriale di Ferrara (COT) - Codice Regionale "AUSLFE117_COT", per l'importo complessivo posto a base di appalto di € 310.824,39 di cui € 7.542,05 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;
- c) che, con determinazione del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio dell'Azienda USL di Ferrara n. 734 in data 22/05/2023 rettificato con determinazione del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio n. 750 del 23/05/2023, l'intervento di cui trattasi è stato affidato al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 21,29% (ventunovirgolaventinove per cento);

- d) che nulla osta ai fini dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 a carico della Società e dei soggetti interessati previsti dall'art. 85 del medesimo decreto,, in ordine all'assenza di cause ostative, alla stipula del contratto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011;
- e) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente ai sensi degli artt. 81, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto.
- f) che l'Impresa, ai sensi e per gli effetti art. 1, co. 52 – 57 L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013 e dell'art. 29 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 e s.m.i. , risulta iscritta nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (cd. white list) della Prefettura di Siracusa con data scadenza iscrizione 20/12/2023;
- g) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale,
- h) che il presente contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto e condizioni generali.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, **l'appalto per PNRR Missione 6 "Salute" – F2321 – Interventi di manutenzione straordinaria Centrale Operativa Territoriale (COT) di Ferrara - Codice Regionale "AUSLFE117_COT"** citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento agli elaborati tecnici, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti»);
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e s.m.:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9578480BBD

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 246.255,58 (dicensi duecentoquarantaseimiladuecentocinquantacinque/58), oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui:
 - a) euro 238.713,53 per lavori;
 - b) euro 7.542,05 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) e dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei lavori, onnicomprensivo di tutto quanto necessario per dare i lavori, oggetto del presente, perfettamente e completamente compiuti a regola d'arte.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori "a corpo" s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, alla completezza ed alla corretta realizzazione dell'opera appaltata, secondo le regole dell'arte.
5. Il corrispettivo di cui al comma 1 è dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte, che

eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'Appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto – parte normativa, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto oltre al capitolato speciale d'appalto il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Siracusa.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante ordini di pagamento emessi sul Tesoriere dalla "Stazione Appaltante".
3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione delle prestazioni.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. La durata complessiva dell'appalto è di **giorni 210 (duecentodieci)**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Qualora l'ultimazione dei lavori di cui trattasi avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte e a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione è previsto, per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo sul termine finale, un premio pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Articolo 6. Penali / Premio di accelerazione

1. All'Appaltatore inadempiente verranno applicate le penali secondo le modalità e la misura stabilite **nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte normativa**, per le specifiche ipotesi previste dal medesimo.
2. Trattandosi di lavori finanziati con fondi PNRR, la Stazione appaltante prevede un premio di accelerazione (così come previsto dall'art. 50, comma 4 della L. 108/2021) per ogni giorno di anticipo sul termine stabilito per l'ultimazione dei lavori calcolato in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e nei limiti delle risorse stanziati quali "imprevisti" all'interno del quadro economico dell'opera.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dagli artt. 67, 68 e 68bis del Capitolato speciale d'appalto – parte normativa, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

Articolo 9. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore relativi ad opere afferenti il PNRR

Ai sensi dell'Art. 47 c. 4 del D.L. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021 la Ditta Aggiudicataria riserva il 30% delle eventuali assunzioni necessarie alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l'esecuzione del Contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l'esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali.

(solo per operatori che occupino più di 50 dipendenti)

L'appaltatore ha prodotto il "Rapporto sulla situazione del personale" ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e dell'art. 47 c. 2 del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. n. 120/2021.

(solo per operatori che occupino tra 15 e 50 dipendenti)

L'Appaltatore si impegna a produrre la "Relazione di genere" di cui all'Art. 47 c. 3 del D.L. 77/2021 nonché la documentazione di cui all'Art. 47 c. 3 – bis del D.L. 77/2021 (certificazione di cui all'Art. 17 della L. n. 68/99 e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge ed eventuali sanzioni o provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la gara) entro i sei mesi dalla stipula del Contratto, consapevole che in caso di mancata produzione, lo stesso incorrerà nell'impossibilità temporanea di partecipazione a successive gare a valere sul PNRR.

Laddove il Contratto abbia durata inferiore ai sei mesi, in ossequio ai principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli Operatori Economici, l'Appaltatore si assume comunque l'impegno a produrre la Relazione di genere entro il termine di sei mesi dalla stipula, sebbene siano cessati gli effetti del Contratto, consapevole che, in caso di mancata produzione, lo stesso incorrerà nell'impossibilità temporanea di partecipazione a successive gare a valere sul PNRR per effetto della segnalazione che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante, tenuta in forza del combinato disposto dell'Articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 Settembre 2021 e della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 16 Marzo 2022, n. 122.

Articolo 10. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.

1. Secondo le modalità e come previsto nell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte normativa.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 91, comma 2, D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Tale somma, ai sensi dell'art. 207, comma 1, della L. 77/2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della L. 21/2021, può essere incrementata

fino al 30% dell'importo contrattuale, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad euro 100.000,00 (euro centomila/00).

3. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, come previsto all'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto con scadenza non inferiore a due anni dalla data di ultimazione dei lavori.
6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14. Ordini elettronici e fatturazione.

La fatturazione è subordinata alla ricezione di ordine elettronico da parte della Stazione Appaltante.

In base alle disposizioni della Legge Regionale n 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie devono emettere con decorrenza 30 giugno 2016 gli ordini esclusivamente in forma elettronica.

Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche ecc) nonché Nodo Telematico di Interscambio NoTi-ER.

In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasposto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/previaregistrazione>.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, come specificato nel **Capitolato Speciale d'appalto – parte normativa all'art. 24**, contenenti i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, entro il trentesimo giorno dalla emissione del Certificato di Pagamento e dovranno riportare il numero d'ordine, nonché essere intestate come segue:

AZIENDA USL DI FERRARA

Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara

Cod. fiscale e P.IVA 01295960387

- indicazione codice CIG

- indicazione eventuale codice CUP

- indicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.

- n. ordine elettronico _____

- data ordine elettronico _____

- **nel campo Commessa Convenzione deve essere indicato il codice #UFTPUJ#**

- indicazione dettagliata della delibera/disposizione/determina che ha dato luogo all'ordine;

(la mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura).

Per giorno di ricevimento delle fatture farà fede la protocollazione a sistema di ciascuna di esse dal U.O. Economica e Finanziaria del Committente.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente:

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

Cod. fiscale del servizio di FE: 01295960387

Codice Univoco Ufficio: UFTPUJ

Codice IPA: ausl_fe

La ricezione delle fatture avverrà attraverso l'intermediazione della Regione Emilia Romagna (Notier) con il Sistema di Interscambio SDI.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c.c.

Articolo 15. Regolare esecuzione / collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo

provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Ai sensi dei commi precedenti, costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui ne discende la facoltà della Stazione Appaltante di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del lavoro:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
 - b) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara;
 - e) raggiungimento di penali per un importo superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - f) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte della Società;
 - g) ricorso al subappalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
 - i) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
 - j) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
 - k) cessione, anche parziale, del contratto;
 - l) mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/97;
 - m) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

n) cessione d'azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

o) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;

p) mancata copertura assicurativa dell'appaltatore per danni alle persone, cose e terzi.

q) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;

r) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.

s) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

4. In tali casi la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opererà di diritto nel momento in cui verrà comunicato all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporterà in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale sarà computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante sarà fatta all'Appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si farà luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Se saranno iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento esperirà un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore ed alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si dovranno pronunciare nei termini di legge.

La procedura sarà esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

9. La procedura potrà essere reiterata. La medesima procedura si applicherà, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Sarà sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

Sarà in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria e transattiva, saranno devolute al Tribunale di Ferrara. In caso di instaurazione di giudizio civile, durante questo e fino alla sentenza, per garantire la continuità dei lavori, l'Aggiudicatario non potrà esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Se l'Aggiudicatario rifiuterà, la Stazione Appaltante avrà facoltà di affidare ad altri i lavori di cui abbisogna, nei modi di Legge.

Articolo 17. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ferrara con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo l'art. 105 del Codice dei contratti e ai piani di sicurezza.
3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, tramite il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal **Capo 9 del Capitolato speciale d'appalto – parte normativa**.
3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2670794 del 14/06/2023 rilasciata da REALE MUTUA con sede legale in Torino – Agenzia 885 di Siracusa, per l'importo di euro € 26.951,00 (€ ventiseimilanovecentocinquantuno/00), pari al 11,29 per cento dell'importo del presente contratto.
2. In applicazione dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, la cauzione è stata ridotta al 50% in quanto l'Appaltatore è in possesso del Certificato del Sistema Qualità di conformità alla norma UNI EN ISO9001:2015
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
6. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti e **dell'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto - Parte normativa**, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza fidejussoria n. 2023/06/2116713 del 15/06/2023 rilasciata da REALE MUTUA con sede legale in Torino– Agenzia di Siracusa.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto d'appalto e sono ad esso allegati i seguenti documenti:

- a) gli elaborati di progetto esecutivo come esplicitati nell'allegato "Elenco elaborati";
- b) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- c) ELENCO PREZZI UNITARI
- d) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO
- e) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE NORMATIVA
- f) CRONOPROGRAMMA
- g) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- h) Il documento attestante la prestazione della CAUZIONE DEFINITIVA
- i) L'OFFERTA ECONOMICA dell'Appaltatore
- j) Anche se non materialmente allegate, la dichiarazione allegata all'offerta dell'Appaltatore, attestante la sussistenza delle condizioni di realizzabilità dell'opera e dichiarazione di subappalto di lavorazioni riconducibili alla Categoria OG2, ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Articolo 24. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, 8° comma, L. 136/2010, come modif. dalla L. 217/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2.

In caso di violazione di tali obblighi il contratto si intende immediatamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola Risolutiva Espresa).

A tale scopo l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e Codice Fiscale dei soggetti delegati ad utilizzarlo, entro 7 giorni dalla sua accensione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei contratti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta dei contratti, la clausola con la quale ciascuno di essi si impegna agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in violazione dei quali si avrà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante.

L'imposta di bollo è stata assolta virtualmente come da attestazione di pagamento agli atti.

Il presente contratto rientra fra gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali.

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente contratto di appalto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio Arch. Giovanni Peressotti. Il Responsabile della protezione dei dati, per l'Azienda USL di Ferrara e per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara è l'Avv. Juri Monducci - mail:dpo@ausl.fe.it.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il presente contratto è stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale dalle parti.

Il Direttore del Servizio Comune

Tecnico e Patrimonio
Arch. Giovanni Peressotti
firmato digitalmente

Il Legale Rappresentante
dell'Impresa
firmato digitalmente

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*